

I.R.P.E.T.

ISTITUTO REGIONALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELLA TOSCANA

**IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DELL'IRPET
PER LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE
PER L'ANNO 2018**

In data 12/12/2018 alle ore 9,30, presso la sede dell'IRPET, si sono riuniti:

Per la parte datoriale:

IRPET, nella persona del Direttore pro tempore

FIRMATO
Stefano Casini Benvenuti

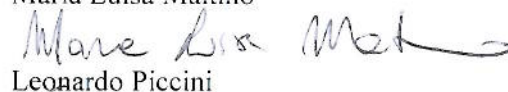


Per la parte sindacale:

la Rappresentanza sindacale unitaria, nelle persone di:

FIRMATO
Tommaso Ferraresi

Maria Luisa Maitino




Leonardo Piccini



le Organizzazioni sindacali territoriali:

FP CGIL

FIRMATO
Giovanni Iorio



Al termine dell'incontro, le parti hanno sottoscritto l'allegata ipotesi di contratto collettivo integrativo dell'IRPET.

Premessa

A seguito della sottoscrizione in data 21.05.2018 del nuovo CCNL Funzioni Locali 2016-2018, sono emerse importanti novità in materia di contrattazione integrativa che comportano uno studio specifico e un conseguente periodo necessario per il confronto tra le parti. In particolare, l'art. 8 del CCNL prevede che il contratto integrativo abbia una durata triennale e disciplini tutte le ventiquattro materie previste all'art. 7, comma 4, compresi i criteri di ripartizione delle risorse disponibili tra le diverse modalità di utilizzo di cui all'art. 68 del citato contratto nazionale.

Al fine di permettere di approfondire tutte le singole questioni oggetto di contrattazione, dati i tempi limitati con riferimento all'anno corrente, le parti condividono l'esigenza di un allineamento tra i periodi contrattuali previsti in sede di contrattazione nazionale e i periodi contrattuali della presente contrattazione integrativa.

Le parti, pertanto, convengono sulla durata annuale del presente CCI, dandosi atto che, in tal modo, il prossimo CCI, relativo al periodo 2019-2021, potrà realizzare il pieno allineamento con la contrattazione nazionale, andando a disciplinare tutte le materie di cui all'art. 7 comma 4 del CCNL 2016-2018.

In questa prima fase, relativa all'anno 2018, si procederà, secondo le previsioni contenute nel CCNL Funzioni Locali 2016-2018, a stabilire la destinazione annuale delle risorse decentrate (art. 7 comma 4 lett. a)) e a determinare i criteri per l'attribuzione delle posizioni economiche orizzontali (art. 7 comma 4 lett. c)) .

In applicazione di quanto previsto dall'art. 8 del CCNL 2016-2018, le parti convengono altresì di avviare entro il mese di febbraio 2019, le trattative per la definizione del contratto integrativo triennale 2019-2021.

Le parti convengono infine che, nel caso di modifiche alle disposizioni di legge o di contratto collettivo nazionale, che intervengano nel corso dell'anno e che abbiano implicazioni sui contenuti del presente accordo, procederanno ad eventuali sue integrazioni o modifiche.



Articolo 1

Disposizioni generali

1. Il presente contratto collettivo integrativo si applica al personale non dirigente in servizio presso l'IRPET ed ha per oggetto la definizione, per l'anno 2018, dei criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo a seguito del nuovo CCNL del comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21.05.2018 (art. 7 comma 4 lett. a)), nonché i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche (art. 7 comma 4 lett. c); art. 16; art. 68 comma 1 lett. j)).
2. Per quanto non previsto dal presente contratto ed in quanto compatibili con i suoi contenuti, nonché con le disposizioni di legge e di contratto nazionale sopravvenute, continuano ad applicarsi le clausole del Contratto integrativo decentrato del personale non dirigente dell'IRPET per l'anno 2004/2005.

Articolo 2

Costituzione Risorse Contrattazione

1. Le parti prendono atto della costituzione del Fondo disposta con determinazione del Direttore n. 56 del 10.12.2018, nel rispetto delle nuove disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali 2016-2018. Nello specifico, il fondo è distinto in due categorie:
 - a) La prima, che ricomprende tutte le fonti di finanziamento che hanno la caratteristica della certezza, stabilità e continuità nel tempo, è costituita :
 - ai sensi dell'art. 67 comma 1, da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative;
 - ai sensi dell'art. 67 comma 2 CCNL 2016-2018, dagli incrementi, di carattere stabile, previsti rispettivamente alle lett. a), b),c),d) e),f), g) e h).
 - b) La seconda, costituita nel rispetto dei commi 3,4,5 e 6 dell'art.67 e dell'art. 68 comma 1, è data dagli importi "variabili" di cui di anno in anno il fondo può essere alimentato.
Inoltre, in ottemperanza all'art. 67, comma 7, del citato CCNL 2016-2018, *"La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017"*.
2. Il fondo di risorse decentrate disponibile per l'anno 2018, determinato dal Direttore dell'IRPET nel rispetto dell'art. 67 del vigente CCNL Funzioni Locali 2016-2018 e delle norme di legge che regolano la materia (art. 23 comma 2 del D.lgs. 75/2017), è quantificato in euro 216.427,56 al netto delle risorse già destinate alle posizioni organizzative (relative ad annualità precedenti) con

determinazione n. 56 del 11.12.2017, quantificate in €62.000 che, ai sensi dell'art. 15 del CCNL 2016-2018 sono finanziate a carico del bilancio dell'Istituto.

3. Di seguito è rappresentata la quantificazione in via preventiva delle risorse decentrate per l'anno 2018:

parte stabile	art. 67 comma 1	Importo unico consolidato al netto P.O.	80.305,00
		Differenziali progressioni economiche	
	art. 67 c. 2 lett. b)	orizzontali	1.256,32
	art. 67 c. 2 lett. g	Riduzioni stabili compensi lavoro straordinario	437,67
		Totale parte stabile	81.998,99
parte variabile	Art. 67, comma 3, lett. a)	Contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione- risorse conto terzi (art. 43 l.449/97)	115.458,47
	Art. 67 comma 3 lett. h) e comma 4	Integrazione 1,2% (art. 15, c. 2, ccnl 98-01)	3.828
	Art. 68, comma 1	Somme non utilizzate fondo anno precedente	15.142,10
		Totale parte variabile	€ 134.428,57
		TOTALE FONDO	216.427,56

Articolo 3

Destinazione delle risorse decentrate stabili

- Le parti concordano sulla necessità di individuare le risorse occorrenti al finanziamento degli istituti che hanno la caratteristica della certezza e della stabilità nel tempo che vengono prelevate dal fondo specifico relativo alle risorse decentrate stabili, pari a € **81.998,99**.
- Ai sensi dell'art. 68 comma 1 del CCNL 2016-2018, con le risorse stabili sono in primo luogo finanziati i seguenti istituti consolidati:
 - le quote incrementalі di retribuzione delle progressioni economiche orizzontali già effettuate al 31.12.2017 pari, per l'anno 2018, a €28.349. Tali risorse sono correlate alle progressioni economiche già realizzate nella categoria, ivi compreso le quote non corrisposte per effetto della sussistenza di rapporti di lavoro a tempo parziale e gli incrementi dei livelli retributivi delle posizioni correlati all'applicazione integrale degli effetti economici del CCNL 2016-2018;
 - le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 22.1.2004, pari a € 15.441.

L'ammontare delle risorse necessarie a finanziare tali istituti sono pertanto pari a €**43.790,00**.

Art. 68, comma 1, CCNL 21.05.2018	
Fondo per il finanziamento della progressioni economiche orizzontale effettuate negli anni precedenti	€ 28.349,00
Somme destinate al finanziamento dell'indennità di comparto ex art. 33 CCNL 2002 - 2005	€15.441,00
TOTALE	€ 43.790,00

3. Con riferimento alle restanti risorse di parte stabile, pari a €**38.209,00**, le parti convengono di avviare nell'anno in corso e nel prossimo triennio, un percorso di sviluppo e crescita del personale.

garantendo la possibilità di accrescere le progressioni economiche rimaste negli ultimi anni invariate per effetto delle limitazioni disposte dalla normativa nazionale, secondo una distribuzione selettiva correlata ai criteri previsti dall'art.16 del CCNL 2016-2018, come integrati dall'allegato A al presente contratto.

Le parti, pertanto, in ottemperanza alla previsione dell'art. 8 comma 1 del CCNL 2016-2018 e nel rispetto dell'obiettivo, già espresso in premessa, di avviare nei primi mesi del 2019 la trattativa per la ~~definizione della contrattazione integrativa di durata triennale, concordano di destinare le restanti risorse stabili pari a € 38.209,00 alle progressioni economiche orizzontali del personale dell'IRPET con la seguente distribuzione:~~

Anno 2018	Previsione 2019-2021
€ 8.000	€30.209

La somma prevista per il triennio 2019-2021, a carico della parte stabile del fondo di risorse decentrate, verrà determinata anno per anno nell'ambito della prossima contrattazione integrativa e dei relativi aggiornamenti annuali. Tali importi, compresi nell'importo triennale, saranno resi effettivamente disponibili solo in caso di accertato rispetto dei vincoli normativi vigenti e del rispetto degli obblighi di bilancio.

4. Per l'anno 2018 l'ammontare delle risorse di parte stabile destinate al finanziamento di nuove progressioni economiche orizzontali ai sensi dell'art. 68 comma 2 lett. j) del CCNL 2016-2018 è pari a € 8.000. Le progressioni saranno attribuite con le modalità e secondo i criteri fissati al successivo art. 6 del presente CCDI.
5. Le risorse destinate per l'anno 2018 di parte stabile ammontano pertanto a complessivi €51.790,00.

Destinazioni anno 2018	
Progressione economiche orizzontali (storiche più di nuova assegnazione)	€ 36.349,00
Somme destinate al finanziamento dell'indennità di comparto ex art. 33 CCNL 2002 - 2005	€15.441,00
TOTALE	€ 51.790,00

Art. 4

Destinazione delle risorse decentrate integrative

1. Le parti concordano nell'importo di €134.428,57 le risorse decentrate a destinazione variabile per l'anno 2018.
2. Le parti concordano le seguenti destinazioni per l'anno 2018 delle risorse decentrate integrative:

- a. corrispondere, ai sensi dell'art. 68 comma 2 lett. e) CCNL 2016-2018, i compensi per l'esercizio di specifiche responsabilità, di cui all'art. 70 quinquies CCNL 2016-2018, nell'importo complessivo di **€18.500,00**;
- b. erogare, ai sensi dell'art. 68 comma 2 lett. a) e b) compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi con riferimento all'anno 2018 per un ammontare complessivo di **€ 115.928,57** ai sensi dell'art. 68 comma 2 lett. a) e c) CCNL 2016-2020; di cui **€ 4.500** correlate a premialità speciali secondo quanto disposto al successivo art. 5 del presente CCDI.

Compensi diretti a incentivare la performance	115.928,57
Indennità di responsabilità	18.500,00
Totale	134.428,57

Art. 5

Valutazione dei rendimenti e delle prestazioni e corresponsione dei compensi incentivanti

1. Le parti danno atto che la valutazione delle prestazioni organizzative ed individuali del personale dell'IRPET per l'anno 2018 sarà effettuata nei contenuti e con le modalità previste dal sistema di valutazione adottato dal Direttore dell'IRPET con determinazione n. 54 del 17.11.2011.
2. Ai fini della quantificazione dei compensi incentivanti la produttività le parti concordano sul metodo di determinazione dei compensi secondo quanto stabilito, anche per la disciplina delle assenze, in sede di accordo di contrattazione decentrata annuale per l'anno 2012 sottoscritto il 21.3.2013. Tali disposizioni si applicano per analogia anche alle indennità di responsabilità, quali voci di salario accessorio.
3. Le parti concordano inoltre che la determinazione dei compensi individuali, e la conseguente corresponsione dei medesimi al personale, potranno essere disposte dal Direttore dell'IRPET, sulla base delle risultanze relative al 2017, nelle more della procedura di valutazione della qualità della prestazione organizzativa per l'anno 2018 da parte dei competenti organi di Regione Toscana, fermo restando l'eventuale recupero delle somme attribuite che dovesse rendersi necessario a seguito di esito della predetta procedura di valutazione difforme rispetto alle risultanze relative al 2017.
4. Le parti danno atto che nel rispetto dell'art. 68 comma 3 del CCNL 2016-2018, la contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2 a), b), c), e), f), la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 67 comma 3 con esclusione delle lettere c), f), g) di tale ultimo comma e, specificamente alla performance individuale almeno il 30% di tali risorse.

5. Le parti danno atto che una quota delle risorse destinate ad incentivare la produttività, di cui al precedente art. 3, comma 2, lett. c), pari a €4.500,00, è stata riservata dal Direttore dell'IRPET ad attribuire specialità premiali ai dipendenti che:
- nel corso dell'anno, abbiano con merito ed autonomia conseguito particolari risultati correlati a obiettivi sopravvenuti derivanti da un'estensione delle attività -non preventivate e non prevedibili ad inizio anno- ricomprese nel Piano attività o emerse successivamente;
 - ~~svolgano con costanza ed impegno la propria attività lavorativa nonostante le peculiari condizioni~~ di salute (con debita certificazione) che rendono gravoso e oneroso, in particolare, il quotidiano raggiungimento del luogo di lavoro data l'oggettiva indisponibilità di servizi pubblici di trasporto e che abbiano dimostrato nell'esercizio delle proprie mansioni particolare dedizione e attenzione.
- L'attribuzione avverrà in conformità con le modalità di valutazione previste nel sistema di valutazione adottato dal Direttore dell'IRPET con determinazione n. 54 del 17.11.2011.

Art. 6

Progressione economica all'interno della categoria

1. Le parti ai sensi dell'art. 7 comma 4 lett. c) del CCNL 2016-2018 definiscono le modalità ed i criteri di selezione per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 del citato CCNL, come individuati nell'allegato A al presente contratto e sua parte integrante.
2. Per l'anno 2018 le parti concordano di destinare l'importo di risorse stabili pari €8.000 al finanziamento di nuove progressioni economiche orizzontali ai sensi dell'art. 68 comma 2 lett. j) del CCNL 2016-2018, secondo la seguente articolazione quantitativa delle risorse disponibili tra le categorie: 75% per la categoria D; 12,5% per la categoria C; 12,5% per la categoria B.
3. Le parti inoltre stabiliscono:
 - a. di effettuare le progressioni economiche, previo avviso di selezione, secondo le modalità e criteri stabiliti nell'allegato A al vigente CCDI e nel rispetto dell'art. 16 del CCNL 2016-2018, per i dipendenti che maturino alla data del 31 dicembre 2017 un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento non inferiore a 24 mesi;
 - b. che la selezione sia effettuata con graduatorie distinte per categoria, secondo i criteri e le modalità previste nell'allegato A al presente CCDI. La progressione economica è attribuita secondo l'ordine di graduatoria e solo se la disponibilità complessiva del fondo è sufficiente a finanziare il costo del passaggio. Pertanto il numero dei soggetti che beneficino, nell'ambito di ciascuna categoria, della progressione, è dato dal rapporto fra le risorse disponibili per la categoria ed il costo unitario del passaggio stesso su base annua, limitatamente ai quozienti interi.
 - c. la decorrenza dei benefici correlati all'attribuzione della progressione economica decorrerà dal 01/01/2018.

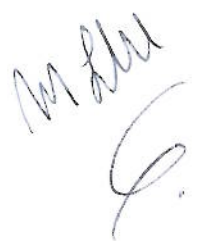
Art. 7
Disposizioni finali

1. Il presente contratto integrativo decentrato, sulla base di quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato, ha durata annuale e si applica con riferimento alla parte economica per l'esercizio finanziario 2018.
2. In applicazione di quanto previsto dall'art. 8 del CCNL 21/05/2018, le parti convengono altresì di avviare entro il mese di febbraio 2019, le trattative per la definizione del contratto integrativo triennale 2019-2021.
3. Le disposizioni contenute nel presente contratto integrativo conservano la propria efficacia sino alla sottoscrizione del CDI di parte normativa, che deve recepire la nuova disciplina introdotta dal CCNL 21/05/2018.
4. Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo decentrato integrativo in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti



Dichiarazione congiunta n. 1

In relazione a quanto disposto dall'art. 6 del presente contratto, le parti danno reciprocamente atto che i criteri di selezione per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali, come individuati nell'allegato A al presente contratto, hanno carattere sperimentale per l'anno 2018 e, pertanto, potranno essere oggetto di verifica e revisione nel corso del prossimo anno in sede di definizione del contratto integrativo normativo triennale.



DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE E DEI CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI

Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 16 del CCNL Funzioni Locali 2016/2018 del 21.05.2018, si procede alla definizione delle procedure e dei criteri di valutazione per l'attribuzione della progressione economica orizzontale all'interno della categoria di appartenenza del dipendente.

Art. 1 . Determinazione delle risorse

In sede di accordo decentrato integrativo, nel limite delle risorse stabili effettivamente disponibili ai sensi dell'art. 67 commi 1 e 2 del CCNL, le parti determinano l'importo complessivo delle risorse da destinare al finanziamento di nuove progressioni economiche orizzontali.

Gli oneri relativi all'incremento delle posizioni economiche sono interamente a carico della componente stabile del Fondo risorse decentrate. Tali incrementi sono comprensivi anche della tredicesima mensilità.

L'attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1 gennaio dell'anno in cui viene sottoscritta l'ipotesi di contratto integrativo che prevede l'attivazione dell'istituto.

La progressione economica, compatibilmente con le risorse destinate annualmente, è riconosciuta in modo selettivo ad una quota limitata dei dipendenti aventi diritto.

Art. 2 Requisiti di accesso

Per l'attribuzione della progressione economica, il dipendente a tempo indeterminato deve essere in possesso al 31 dicembre dell'anno precedente la selezione, del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento non inferiore a 24 mesi.

Ai sensi dell'art. 16 comma 9 del CCNL 2016-2018, il personale in comando o distacco ha diritto di partecipare alle selezioni per le progressioni orizzontali.

Non potrà accedere alla selezione chi non ha conseguito alcuna valutazione nella performance individuale nei due anni consecutivi precedenti l'attivazione della procedura selettiva.

Art. 3 Procedura selettiva

Al fine di assicurare i principi di trasparenza e pari opportunità, le procedure selettive per l'attribuzione della posizione economica orizzontale sono svolte a seguito della pubblicazione di un avviso destinato a tutti i dipendenti a tempo indeterminato, compreso il personale distaccato o comandato.

L'avviso deve indicare:

- La quantificazione delle risorse e, se prevista nel contratto decentrato, la distinzione del numero di progressioni destinate a ciascuna categoria (B, C, D).
- I requisiti di partecipazione
- I termini e le modalità entro cui presentare la relativa istanza
- I criteri di selezione

Il Direttore, coadiuvato dai dirigenti di ciascun Settore/Area di ricerca, provvederà alla valutazione dei dipendenti che hanno presentato istanza ed alla redazione delle graduatorie, distinte per categoria.

Le graduatorie, distinte per settori, esauriscono la loro efficacia a seguito dell'inquadramento giuridico dei dipendenti nei limiti delle risorse disponibili e non possono essere utilizzate per l'attribuzione di nuove posizioni economiche negli anni successivi.

Le graduatorie saranno pubblicate per dieci giorni, entro i quali potranno essere presentate per iscritto eventuali osservazioni in merito alla graduatoria.

Art. 4 Criteri di selezione

Ai sensi dell'art. 16 comma 3 del CCNL 2016-2018 le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno di attivazione dell'istituto, tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell'esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi.

Il punteggio massimo di 10 punti è così distribuito fra i seguenti criteri:

- | | |
|--|---------|
| a. Valutazione della performance individuale : | 5 punti |
| b. Esperienza maturata: | 1 punto |
| c. Competenze acquisite: | 4 punti |

a. Valutazione della performance individuale.

Verranno considerati i punteggi ottenuti nel triennio precedente a quello in cui è attivata la selezione, calcolando la media dei punteggi.

Il punteggio verrà attribuito secondo i seguenti criteri:

- | | |
|--|---------|
| - Media del triennio uguale a 3: | 5 punti |
| - Media del triennio uguale o superiore a 2,5: | 4 punti |
| - Media del triennio inferiore a 2,5: | 2 punti |

In caso di mancata valutazione per assenza del dipendente, in un anno del triennio precedente, la media sarà calcolata sul biennio in cui ha ricevuto la valutazione.

b. Esperienza maturata: sarà valutata l'anzianità maturata nella precedente posizione economica acquisita. Punteggio 1 per anzianità superiore ai cinque anni

c. Competenze acquisite.

Saranno oggetto di valutazione:

- I percorsi di formazione: fino a massimo 1 punto
- Le competenze maturate all'interno dell'istituto: punteggio fino ad un massimo di 3
- Le competenze maturate si riferiscono ai seguenti aspetti:
 - capacità di lavorare in gruppo
 - capacità di risolvere i problemi assumendo responsabilità decisionale e mostrando indipendenza